

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
f.to dott. Ugo Grisenti

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to dott.ssa Raffaella Santuari

---

---

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata sull'Albo Telematico del Comune [www.albotelematico.tn.it](http://www.albotelematico.tn.it) in data **23.12.2019** ai sensi dell'art. 183, comma 1, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2.

Baselga di Pinè, li **23.12.2019**

IL VICESEGRETARIO GENERALE  
f.to dott.ssa Tatiana Lauriola

---

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

| | Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2.

Baselga di Pinè, li **23.12.2019**

IL VICESEGRETARIO GENERALE  
f.to dott.ssa Tatiana Lauriola

| | Si certifica che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, a pubblicazione avvenuta, ai sensi art. 183, comma 3, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2.

Baselga di Pinè, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott.ssa Raffaella Santuari

---


---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Baselga di Pinè, li \_\_\_\_\_

---

---



**COMUNE DI BASELGA DI PINE'**

**COPIA**

**PROVINCIA DI TRENTO**

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

### **NR. 282 dd. 19.12.2019**

**Oggetto: Approvazione tariffe servizio gestione rifiuti per l'anno 2020.**

L'anno duemiladiciannove addì diciannove del mese di dicembre, alle ore 18.20, nella sala delle riunioni della Residenza Municipale, la Giunta di questo Comune si è radunata sotto la **Presidenza del Sindaco dott. Ugo Grisenti**, e nelle persone dei Signori Assessori:

		<u>PRESENTE</u>
Grisenti Ugo	Sindaco	<u>si</u>
Grisenti Bruno	Vicesindaco	<u>si</u>
Gottardi Walter	Assessore	<u>si</u>
Sighel Giuliana	Assessore	<u>si</u>
Viliotti Elisa	Assessore	<u>no</u>
		<u>          </u>

Con la partecipazione del Segretario Generale dott.ssa Raffaella Santuari.

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli artt. 185, e 187, comma 1, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2, invita i presenti a prendere in esame l'argomento in oggetto.

## Deliberazione nr. 282 dd. 19.12.2019

### Oggetto: Approvazione tariffe servizio gestione rifiuti per l'anno 2020.

Vista la proposta di deliberazione circa l'approvazione delle tariffe del servizio gestione rifiuti per l'anno 2020;

Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica dal funzionario contabile dott.ssa Michela Tabarelli e alla regolarità contabile dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 185, comma 1, e 187, comma 1, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2, e dell'art. 4 del Regolamento di contabilità, allegati alla presente deliberazione;

Vista l'attestazione della copertura finanziaria e l'avvenuta annotazione contabile da parte del responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 187, comma 1, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2;

### LA GIUNTA COMUNALE

Atteso che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, nr. 147 (legge di stabilità 2014), ha istituito con decorrenza dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato alla erogazione e fruizione di servizi comunali e composta:

- dall'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali non ricomprese nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile;
- dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Vista la L.P. n. 14/2014 che ha istituito, a decorrere dall'01.01.2015, l'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) quale tributo proprio dei Comuni, che sostituisce le componenti IMUP e TASI della IUC (Imposta Unica Comunale) di cui all'art. 1 commi 639 e seguenti della L. n. 147/2013);

Vista la deliberazione consiliare n. 4 dd 16.03.2015, con la quale è stato approvato il regolamento comunale per a disciplina dell'IM.I.S. e ss.mm.ii.;

Vista la disciplina complessiva della TARI, come contenuta nell'art. 1, commi 641-668 e commi 682-702 della richiamata Legge nr. 147/2013;

Viste le modificazioni alle citate disposizioni recate dagli artt. 1 e 2 del Decreto Legge 06 marzo 2014 nr. 16;

Visto in particolare il comma 668, il quale dispone: *"I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158."*;

Rilevato che

- l'art. 8, comma 1, della L.P. 14 aprile 1998 n. 5, nel far salva l'applicazione dell' art. 49 del D.Lgs. nr. 22/1997 e relativo regolamento di attuazione approvato con DPR nr. 158/1999, prevede che la Provincia Autonoma di Trento, possa stabilire un sistema di tariffazione proprio, anche diverso rispetto a quello nazionale;
- con deliberazione della Giunta provinciale n. 2972 del 30 dicembre 2005, successivamente modificata dalle deliberazioni n. 2267 del 19.10.2007, n. 3302 del 19.12.2008, n. 2540 del 23.10.2009, n. 2686 del 26.11.2010, n. 2889 del 23.12.2011, n. 2598 del 30.11.2012, n. 2805 del 30.12.2013 e da ultimo con deliberazione n. 2249 del 15.12.2014 "Indirizzi per le politiche tariffarie relativamente al servizio pubblico di gestione dei rifiuti – modifica, a far data dal 01.01.2015, della deliberazione n. 2972 dd. 30 dicembre 2005 e successive integrazioni e modifiche", assunta d'Intesa con il Consiglio delle Autonomie locali, è stato adottato il modello tariffario relativo al servizio pubblico di gestione dei rifiuti in attuazione dell'art. 8 L.P. 14 aprile 1998, n. 5;

Atteso che la tariffa rifiuti, con decorrenza 1° gennaio 2020 sarà regolata dall'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA), la quale, con delibera 443/2019/R/RIF di data 31 ottobre 2019 ha disciplinato il

Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), documento che fissa le regole per il calcolo del gettito complessivo TARI che il gestore potrà chiedere ai propri utenti;

Rammentato che i principi di riferimento del modello tariffario sono:

- il principio di derivazione comunitaria "chi inquina paga";
- il principio di economicità di gestione, ovvero il perseguimento del pareggio tra costi e ricavi, peraltro ribadito come vincolo perentorio dalla stessa normativa statale;

Considerato che il Comune di Baselga di Piné, da anni ha adottato un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico in attuazione del D.P.R. n. 158/1999, del successivo D.Lgs. nr. 152/2006, e della deliberazione della Giunta provinciale nr. 2972/2005 e ss.mm.;

Ritenuto pertanto di mantenere in via transitoria il "regolamento tariffario provinciale", come individuato al precedente paragrafo, quale criterio per la formulazione della TARI puntuale, avente natura di corrispettivo;

Richiamata la deliberazione consiliare nr. 16 dd. 22.04.2014, con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti nonché le successive modifiche - deliberazione consiliare nr. 56 dd 29.12.2014, deliberazione consiliare nr. 44 dd . 29.12.2016 e deliberazione consiliare n 54 dd 30.11.2017;

Atteso che la tariffa, articolata in una parte fissa e in una parte variabile, è commisurata:

Quota fissa:

- per le utenze domestiche in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, opportunamente corretto mediante i coefficienti relativi di cui al D.P.R. 158/1999;
- per le utenze non domestiche in relazione alle superfici degli immobili occupati dall'utenza adeguata secondo dei coefficienti di adattamento di cui al D.P.R. 158/1999;

Quota variabile: per le utenze domestiche e non domestiche alla quantità di rifiuti non differenziati prodotta;

Rilevato pertanto che si è mantenuta l'applicazione della tariffa in luogo della tassa sui rifiuti (TARI), come previsto all'art. 1, comma 668 della L. 147/2013;

Atteso che la tariffa si articola in una quota fissa e in una quota variabile:

- quota fissa per le utenze domestiche commisurata al numero dei componenti del nucleo familiare, opportunamente corretto mediante i coefficienti relativi di cui al D.P.R. 158/1999, per le utenze non domestiche la quota fissa, commisurata alle superfici degli immobili occupati dall'utenza adeguata secondo dei coefficienti di adattamento di cui al D.P.R. 158/1999;
- quota variabile sia per le utenze domestiche che non domestiche rapportata alla quantità di rifiuti non differenziata prodotta;

Richiamato l'art. 9 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36 per cui *"La politica tariffaria dei Comuni, conformemente agli indirizzi contenuti nelle leggi provinciali e negli strumenti di programmazione della Provincia, deve ispirarsi all'obiettivo della copertura del costo dei servizi"*;

Visto il Piano economico finanziario (PEF) d'ambito riguardante il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presentato da AMNU S.p.A. e opportunamente personalizzato con i costi dello spazzamento stradale di competenza comunale, condiviso, assieme al budget 2020, nella riunione della Conferenza dei Sindaci dei Comuni soci di AMNU S.p.A. di data 17.12.2019 e la proposta tariffaria acquisiti al protocollo comunale n. 13219 del 19.12.2019;

Preso atto del Piano economico finanziario (PEF) d'ambito, redatto da AMNU S.p.A., in conformità a quanto stabilito dalla deliberazione n. 443/2019/R/rif di data 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), approvato dalla Conferenza di Coordinamento dei Sindaci per l'esercizio del controllo analogo della società AMNU S.p.A. con verbale n. 3 di data 17.12.2019;

Considerato che il servizio espletato da AMNU S.p.A. prevede anche l'effettuazione di servizi di raccolta personalizzati ed a pagamento costituiti dalla raccolta domiciliare degli imballaggi in plastica, del verde giardino e dei rifiuti ingombranti;

Preso atto che l'ammontare complessivo dei costi esplicitati nel PEF relativo al 2020 è così quantificato:

Descrizione	PEF Ambito	Di cui quota comunale spazzamento
Costi fissi (€)	4.044.667,49	106.875,60
Costi variabili (€)	2.153.490,00	0,00

Totale (€)	6.198.157,49	106.875,60
------------	--------------	------------

Considerato che le risultanze del PEF determinano l'ammontare della quota fissa e di quella variabile della tariffa relativa alla gestione dei rifiuti urbani, così come comunicato da AMNU S.p.A. in veste di soggetto affidatario del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani;

Vista la propria deliberazione nr 303 dd. 20.12.2018 di approvazione tariffe servizio gestione rifiuti per l'anno 2019;

Ritenuto doveroso provvedere alla loro approvazione, confermando al contempo le agevolazioni nelle misure in vigore nell'anno 2018;

Visto il D. Lgs. 267/2000 che prevede:

- all'articolo 172 comma 1 lett. c) che al bilancio di previsione siano allegati "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- all'articolo 174 comma 1 che lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione siano predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità;

Ritenuto che sussistano i presupposti per la dichiarazione dell'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2, al fine di rispettare il termine di approvazione delle tariffe sancito dall'art. 174 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Vista la L. 7 dicembre 2013, n. 147;

Visto il decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, decreto fiscale recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, convertito in legge con modificazioni;

Vista la deliberazione n. 443/2019/R/rif di data 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D. Lgs. 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento di attuazione dell'Ordinamento contabile e finanziario degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L;

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 53 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige;

Visto in proposito l'art. 9 bis della L.P. 15.11.1993 nr. 36;

Vista la L.R. 04.01.1993 nr.1 e ss.mm. e ii.;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare nr. 36 dd. 30.04.2001 e modificato con deliberazione consiliare nr. 3 dd. 25.01.2007;

Su conforme invito del Presidente, di dichiarare altresì immediatamente eseguibile la presente, al fine di rispettare il termine di approvazione delle tariffe sancito dall'art. 174 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Con due separate votazioni (una con riguardo all'immediata eseguibilità) che hanno dato il medesimo risultato: voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano;

#### delibera

1. di prendere atto del Budget 2020 opportunamente personalizzato con i costi comunali relativi allo spazzamento stradale, come predisposti da AMNU S.p.A., allegati dimessi agli atti;
2. di approvare per l'anno 2020 la tariffa per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani costituita da una parte fissa uguale su tutto il bacino, di cui una parte relativa al servizio comunale di spazzamento stradale inerente alla raccolta dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti su

strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, e di una parte variabile, nelle misure di seguito riportate:

#### TARIFFA PARTE FISSA E PARTE VARIABILE UTENZE DOMESTICHE (importi al netto di I.V.A. 10%)

Componenti	Quota fissa d'ambito (€)	Quota fissa spazzamento (€)	Totale tariffa fissa 2020 (€)	Quota variabile tariffa 2020 -rifiuto secco residuo-(€ / litro)	Quota variabile tariffa 2020 - imballaggi leggeri a mezzo raccolta stradale-(€ / litro)
Categoria non residenti	50,28	18,94	69,22	0,083	0,005
Componenti	Quota fissa d'ambito (€)	Quota fissa spazzamento (€)	Totale tariffa fissa 2020 (€)	Quota variabile tariffa 2020-rifiuto secco residuo-(€ / litro)	Quota variabile tariffa 2020 imballaggi leggeri a mezzo raccolta stradale (€ / litro)
Componenti 1	27,93	10,52	38,45	0,083	0,005
Componenti 2	50,28	18,94	69,22		
Componenti 3	64,25	24,20	88,45		
Componenti 4	83,80	31,56	115,36		
Componenti 5	100,56	37,88	138,44		
Componenti 6	114,53	43,14	157,67		

#### TARIFFA PARTE FISSA E PARTE VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE

(importi al netto di I.V.A. 10%)

Categoria	Quota fissa (€ /mq.)	Quota spazzamento (€/mq.)	Totale quota fissa tariffa 2020 (€/mq.)	Quota variabile tariffa 2020-rifiuto secco residuo (€ / litro)	Quota variabile tariffa 2020 imballaggi leggeri a mezzo raccolta stradale (€ / litro)
01.Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,4891	0,1661	0,6552	0,083	0,005
02.Cinematografi e Teatri	0,3139	0,1066	0,4205		
03.Autorimesse e Magazzini senza alcuna vendita diretta	0,4380	0,1487	0,5867		
04.Campeggi, Distributori Carburanti, Impianti Sportivi	0,6424	0,2182	0,8606		
05.Stabilimenti Balneari	0,4672	0,1587	0,6259		
06.Esposizioni, Autosaloni	0,3723	0,1264	0,4987		
07.Strutture ricettive (alberghi, agriturismi) con ristorante	1,1972	0,4066	1,6038		
08.Strutture ricettive (alberghi, agriturismi) senza ristorante	0,7884	0,2677	1,0561		
09.Case di Cura e Riposo	0,9125	0,3099	1,2224		
10.Ospedali	0,9417	0,3198	1,2615		
11.Uffici, Agenzie, Studi Professionali	1,1096	0,3768	1,4864		
12.Banche e Istituti di Credito	0,4453	0,1512	0,5965		
13.Negozi Abbigliamento, Calzature, Libreria, Cartoleria, Ferramenta, e altri beni durevoli	1,0293	0,3495	1,3788		
14.Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze	1,3140	0,4462	1,7602		
15.Negozi particolari quali Filatelia, Tende e Tessuti, Tappeti, Cappelli e Ombrelli, Antiquariato	0,6059	0,2058	0,8117		
16.Banchi di Mercato di beni durevoli	1,2994	0,4413	1,7407		
17.Attività artigianali botteghe: Parrucchiere, Barbieri, Estetica	1,0804	0,3669	1,4473		

18. Attività artigianali botteghe: Falegname, Idraulico, Fabbro, Eletttricista	0,7519	0,2553	1,0072		
19. Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto	1,0293	0,3495	1,3788		
20. Attività Industriali con Capannoni Produzione	0,6716	0,2281	0,8997		
21. Attività Artigianali produzione beni specifici	0,7957	0,2702	1,0659		
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismi (solo ristorazione senza struttura ric)	7,0299	2,3873	9,4172		
23. Mense, Birrerie, Amburgherie	5,5699	1,8915	7,4614		
24. Bar, Caffè, Pasticcerie	4,5917	1,5593	6,1510		
25. Supermercato, Pane e pasta, Macelleria, Salumi e Formaggi, Generi Alimentari	2,0148	0,6842	2,6990		
26. Plurilicenze alimentari e/o miste	1,9053	0,6470	2,5523		
27. Ortofrutta, Pescherie, Fiori e Piante, Pizza al Taglio	8,2417	2,7988	11,0405		
28. Ipermercati generi misti	2,0002	0,6792	2,6794		
29. Banchi Mercato generi alimentari	5,0516	1,7155	6,7671	0,083	0,005
30. Discoteche, Night Club	1,3943	0,4735	1,8678		

3. di approvare per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del *Regolamento per l'applicazione della tariffa e del tributo sui rifiuti e sui servizi*, nella misura di 0,239 euro/litro, la tariffa giornaliera di smaltimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, aree private ed aree pubbliche ad uso privato, stabilendo in 20 litri il volume minimo di rifiuto indifferenziato prodotto giornalmente da addebitare a ciascuna utenza;
4. di confermare per l'anno 2020, la tariffa per i servizi di raccolta domiciliare degli imballaggi in plastica per le utenze non domestiche nella misura di € 0,015 al litro oltre ad I.V.A. 10%;
5. di confermare per l'anno 2020, nella misura di € 0,026/litro + I.V.A. 10%, la tariffa per i servizi di raccolta domiciliare del verde giardino;
6. di dare atto che eventuali altre tariffe relative ai servizi facoltativi di raccolta dei rifiuti urbani o assimilati saranno stabilite da AMNU S.p.A., soggetto affidatario del servizio, come previsto dal Contratto di Servizio in corso, il quale riconosce ad AMNU S.p.A. la facoltà di fissare corrispettivi, a carico dell'utenza, finalizzati alla rifusione dei costi, i quali non potranno avere una ricaduta su quelli che concorrono alla determinazione della tariffa di cui alla presente delibera;
7. di confermare per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 10, comma 6, del *Regolamento per l'applicazione della tariffa e del tributo sui rifiuti e sui servizi*, in 80 (ottanta) il numero minimo annuo di litri di rifiuto indifferenziato per persona da addebitare a ciascuna utenza;
8. di stabilire per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 11, comma 2 del Regolamento sopra citato, in nr. 12 (dodici) il numero minimo annuo di svuotamenti del contenitore assegnato o dei conferimenti mediante calotta volumetrica da addebitare a ciascuna utenza. Nel caso in cui l'utenza non abbia provveduto al ritiro del contenitore, al fine del calcolo degli svuotamenti minimi verrà comunque computato il contenitore da 80 (ottanta) litri;
9. di stabilire, ai sensi dell'art. 16 comma 2 della L. 24.11.1981 n. 689, nella misura del minimo edittale il pagamento ridotto delle sanzioni previste dall'art. 19 commi 2 e 3 del Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
10. di confermare per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Regolamento, in Euro 5,00 per persona all'anno l'agevolazione da applicare alle utenze domestiche di soggetti residenti ed in Euro 2,50 per persona all'anno l'agevolazione da applicare alle utenze domestiche di soggetti non residenti che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani;
11. di confermare per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera a), del Regolamento, la sostituzione del Comune alle scuole e agli istituti scolastici legalmente riconosciuti di ogni ordine e grado, nella misura del 20% della parte fissa della tariffa;

12. di confermare per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera b), del Regolamento, la sostituzione del Comune a quelle utenze composte da almeno un soggetto che per malattia o handicap produce una notevole quantità di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini e pannoloni) nella misura del 40% della quota variabile con un minimo di € 60,00 (Euro sessanta/00) all'anno per ciascuna persona avente i suddetti requisiti comprovati da idonea certificazione medica;
13. di confermare per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera c), del Regolamento, la sostituzione del Comune a quelle utenze domestiche costituite da famiglie residenti composte da uno o più soggetti pensionati di età superiore ai 65 (sessantacinque) anni compiuti entro la data del 1° gennaio di ogni anno, in possesso - oltre che di eventuale reddito di fabbricati per abitazione principale - di un solo reddito derivante da pensione purché non superiore ad € 8.291,66/annui (reddito 2019), aumentato annualmente in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente, nonché degli importi previsti dal D.L. n. 81/2007, convertito dalla Legge nr. 127/2007, nella misura del 50% (cinquanta) della parte fissa della tariffa;
14. di confermare per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera d), del Regolamento, la sostituzione del Comune alle utenze Case di cura e riposo, gestite da ONLUS, nella misura del 15% della quota variabile della tariffa;
15. di confermare per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera e) del Regolamento, la sostituzione da parte del Comune fino ad un massimo di 900 litri per manifestazione socio-culturali o eventi aventi i requisiti;
16. di confermare per l'anno 2020 ai sensi dell'art. 14, 2° comma, lettera f), del Regolamento, la sostituzione del Comune a quelle utenze composte da almeno un soggetto residente di età inferiore a 2 anni che utilizza pannolini lavabili, nella misura fissa di € 60,00 all'anno, per ciascuna persona avente i suddetti requisiti, fino a concorrenza della spesa sostenuta, comprovata da idonea documentazione di acquisto;
17. di confermare per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera g), del Regolamento, la sostituzione del Comune per un importo pari ad € 40,00 per ogni figlio di età inferiore ai 3 anni appartenente a famiglie composte da tre o più figli; la sostituzione opera fino al compimento del 3° anno di età;
18. di dare atto che la spesa presunta di € 12.000,00, derivante dai punti precedenti, fa carico al capitolo 9555/400, missione 9 programma 3 titolo 1, macroaggregato 04, del bilancio di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2020;
19. di trasmettere copia del presente provvedimento ad AMNU S.p.A.;
20. provvedimento dichiarato all'unanimità immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2.

\*\*\*

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 02.07.2010 nr. 104 o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 nr. 1199.

G282-2019